

CI SONO ESCLUSIONI ALLA CERTIFICAZIONE PER LE SOPRAELEVAZIONI ?

Ne' la l.r. 33/2015 (artt. 2 e 8 comma 1 bis), ne' il DPR 380/2001 (art.90) prevedono esclusioni.

SONO ESCLUSI ALCUNI INTERVENTI, COSIDETTI MINORI, DALL'AUTORIZZAZIONE SISMICA O DAL DEPOSITO ?

La l.r. 33/2015 non prevede esclusioni.

È PREVISTA LA SANATORIA ?

La l.r. 33/2015 non prevede sanatoria.

IN QUALI CASI IL COMUNE PUÒ CHIEDERE IL PARERE ALL'UFFICIO REGIONALE ?

Premesso che il parere regionale può essere richiesto solo in zona 2, esso è:

- obbligatorio per le opere pubbliche realizzate dal Comune (art.8 comma 5 l.r.33/2015)
- non previsto per le opere elencate nell'allegato G della D.G.R. 5001/2016, comunque oggetto di autorizzazione
- facoltativo nel caso ricadente nella fattispecie prevista dall'allegato G della D.G.R. 5001/2016, ovvero mancanza di personale tecnico qualificato e competente, anche individuato mediante contratto temporaneo o incarico professionale, dichiarata dal legale rappresentante dell'Ente.

La l.r. 33/2015 non lo prevede per le opere ricadenti nei comuni in zona 3 e 4.

Il parere deve essere richiesto attraverso la piattaforma MUTA. L'ufficio comunale competente, dopo aver preso in carico l'istanza di autorizzazione sismica presentata dal RUP, per le opere pubbliche realizzate dal comune, o dall'avente titolo, per le altre opere, inoltra, mediante comunicazione in MUTA, la richiesta di parere ai sensi dell'art 8 della l.r. 33/2015 corredata di tutta la documentazione e dichiarazioni previste dalle l.r. 33/2015 e D.G.R. 5001/2016.

IL COMUNE PUÒ CHIEDERE PARERE ALLA REGIONE PER LA CERTIFICAZIONE ALLA SOPRAELEVAZIONE ?

Solo nei Comuni in zona 2:

- per opere pubbliche realizzate dal Comune contestualmente alla richiesta di parere per l'autorizzazione sismica
- per le opere pubbliche non realizzate dal Comune o per opere private contestualmente alla richiesta di parere per l'autorizzazione sismica e solo ed esclusivamente secondo quanto previsto dall'allegato G della D.G.R. 5001/2016, ovvero mancanza di personale tecnico qualificato e competente, anche individuato mediante contratto temporaneo o incarico professionale, dichiarata dal legale rappresentante dell'Ente.

IL COMUNE PUÒ CHIEDERE PARERE ALLA REGIONE PER L'AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AI SENSI DELL'ART. 61 DEL DPR 380/2001?

La l.r. 33/2015 non lo prevede.

IL COMUNE PUÒ CHIEDERE PARERE ALLA REGIONE PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA CONTINUAZIONE DEI LAVORI (ART. 104 DEL DPR 380/2001) ?

La l.r. 33/2015 non lo prevede.

QUALI DOCUMENTI DEVONO ESSERE PRESENTATI A CORREDO DELLA RICHIESTA DI PARERE ALL'UFFICIO REGIONALE ?

Sono i documenti previsti dall'allegato G alla D.G.R. 5001/2016:

- verifica con esito positivo della completezza, coerenza e regolarità formale della documentazione presentata secondo quanto prescritto nell'allegato E della D.G.R. 5001/2016
- nota in cui il Comune evidenzia i profili di attenzione su cui richiede parere
- istanza di autorizzazione presentata dall'avente titolo completa della modulistica prevista dalla D.G.R. 5001/2016
- Documentazione progettuale come disposta dall'allegato E della D.G.R. 5001/2016
- Nel caso in cui il parere non sia obbligatorio, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del Comune che attesti la mancanza di personale tecnico qualificato e competente, anche individuato mediante contratto temporaneo o incarico professionale (ad esclusione di opere pubbliche realizzate dal Comune)

QUALI SONO I SOGGETTI CHE OBBLIGATORIAMENTE DEVONO SOTTOSCRIVERE LA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL DEPOSITO SISMICO O ALL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ?

L'istanza di autorizzazione o la comunicazione di deposito (moduli 1 o 2) devono essere firmati dal titolare della pratica sismica o dal suo delegato.

Al fine di soddisfare quanto richiesto dalla l.r. 33/2015 la documentazione deve essere firmata dai seguenti soggetti, ognuno per la propria parte e ove necessario:

- Progettista architettonico
- Progettista strutturale
- Direttore Lavori
- Geologo

Qualora l'istanza di autorizzazione o la comunicazione di deposito (moduli 1 o 2) non sia completa della documentazione necessaria e non siano stati sottoscritti anche dal costruttore, la pratica non è valida come denuncia ai sensi dell'art. 65 e di quanto previsto all'art.67 del DPR 380/2001.

Pertanto prima dell'inizio lavori la pratica dovrà essere integrata con quanto previsto dagli artt. 65 e 67 del DPR 380/2001.

QUANDO IL DEPOSITO O L'ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE SISMICA HA VALORE ANCHE PER LA DENUNCIA AI SENSI DELL'ART.65 DEL DPR 380/2001 ?

L'istanza di autorizzazione o la comunicazione di deposito (moduli 1 o 2) devono essere firmati dal titolare della pratica sismica o dal suo delegato e dal costruttore.

La pratica è valida agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'art.65 del DPR 380/2001 quando è sottoscritta dai seguenti soggetti, ognuno per la propria parte:

- Progettista architettonico
- Progettista strutturale
- Geologo
- Direttore lavori
- collaudatore
- costruttore

La documentazione richiesta all'allegato E della D.G.R. 5001/2015 deve essere integrata con gli ulteriori documenti previsti dall'art.65 del DPR 380/2001:

- relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore lavori dalla quali risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati della costruzione, qualora non ancora presentata e sottoscritta
- atto di nomina del collaudatore con contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico e attestazione del rispetto di quanto previsto al comma 2 dell'art. 67 del DPR 380/2001

COSA SUCCEDA SE LA DENUNCIA DI COSTRUZIONE IN CORSO (ART. 104 DEL DPR 380/2001 E ART.12 L.R. 33/2015) È STATA PRESENTATA DOPO IL 26 APRILE 2016 ?

La l.r. 33/2015 trasferisce ai comuni anche le competenze in capo agli artt. 96-97-99-100 del DPR 380/2001 relativo all'accertamento delle violazioni.

COSA SI INTENDE PER PROCEDIMENTO IN CORSO ?

Si rimanda a quanto disposto dall' art. 12 della l.r. 33/2015 e dalla nota 1 dell'allegato I alla D.G.R. 5001/2016.

Si intende procedimento in corso in zona di nuova classificazione, se, al 10 aprile 2016:

- per le opere private, sia stata già acquisita l'attestazione di avvenuto deposito, o sia stata depositata la pratica edilizia ai fini del titolo abilitativi o, nei casi previsti, sia già stato rilasciato il permesso di costruire
- per le opere pubbliche, sia già avvenuto deposito del progetto esecutivo delle strutture

Ai procedimenti in corso come sopra definiti si continuano ad applicare le norme della l.r. 46/1985, fatto salvo per gli artt. 10 e 12 della l.r. 33/2015.

COSA SI INTENDE PER ULTIMAZIONE DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.r. 33/2015 ?

Si rimanda alla nota 2 dell'allegato I della D.G.R. 5001/2016: l'opera e/o la costruzione si intende ultimata quando al 10 aprile 2016 è già stato depositato la comunicazione di completamento delle opere strutturali, presso uffici competenti ovvero la relazione di cui all'art 65 comma 6 del DPR 380/2001.

COSA SI INTENDE PER PROCEDIMENTO DI CONTROLLO IN CORSO ?

Si rimanda a quanto disposto dall'art. 15 comma 2 della l.r. 33/2015.

Il procedimento di controllo si intende in corso se prima del 10 aprile è stata trasmessa lettera di avvio del procedimento di controllo.

Per questi controlli si continua ad applicare la l.r. 46/1985.

Per tutti gli altri interventi i controlli saranno effettuati secondo quanto previsto dalla l.r. 33/2015 e D.G.R. 5001/2016.

IL DEPOSITO/AUTORIZZAZIONE SISMICA DI UN PROGETTO PUBBLICO VA FATTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA O DEFINITIVA ?

L'istanza di autorizzazione o la comunicazione di deposito possono essere effettuate in fase di progettazione definitiva purché la documentazione presentata in questa sede soddisfi quanto previsto dall'allegato E alla D.G.R. 5001/2016 e purché, in fase di progettazione esecutiva, non intervengano variazioni tali da modificare la risposta sismica.

COME DEVONO ESSERE COMPOSTE LE COMMISSIONI SISMICHE COMUNALI ?

La l.r. 33/2015 non prevede commissioni sismiche comunali.

NEL CASO DI CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE CARTACEA È NECESSARIO UGUALMENTE INSERIRE IL DELEGATO SISMICO ?

Il delegato sismico è una figura specifica, prevista dalla D.G.R. 5001/2015; i soggetti titolari della pratica sismica possono infatti conferire una procura speciale, utilizzando il modulo 5, al progettista o altro professionista competente, coinvolto nell'intervento, per la compilazione del modulo di deposito, per il ricevimento delle comunicazioni relative al procedimento e per la firma digitale dei documenti trasmessi telematicamente.

Per la consegna cartacea non è prevista questa figura specifica; chiunque potrà essere incaricato a consegnare la pratica cartacea.

IL MODULO 9 DI ASSEVERAZIONE DEL GEOLOGO, NELLE SEZIONI RIFERITE ALLA D.G.R. 2616/2011 VA COMPILATO UGUALMENTE ANCHE QUANDO LO STUDIO GEOLOGICO COMUNALE NON È AGGIORNATO A TALE D.G.R.?

Sì, considerandolo come uno studio equivalente.

IN ATTESA DI ATTIVARE IL SISTEMA INFORMATIVO, O SE, NEL PERIODO TRANSITORIO, LA PRATICA È CONSEGNATA IN FORMATO CARTACEO, CHI ESEGUE LA VERIFICA DI COMPLETEZZA, COERENZA E REGOLARITÀ ?

L'autorità competente in materia, ovvero il Comune singolo o associato, tranne i casi descritti nell'art. 2, c. 2 della l.r. 33/2015.

QUALI SONO LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL DEPOSITO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA l.r.33/2015 O DELL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA l.r. 33/2015 ?

Le pratiche devono essere presentate mediante l'applicativo MUTA.

All'art.13, comma 2 della l.r.33/2015 è previsto che fino a dodici mesi successivi alla data di operatività del sistema informativo, indicata del decreto del dirigente regionale competente in materia di sistemi informativi, è consentito il deposito della documentazione di cui all'art.6 della l.r. 33/2015 anche in formato cartaceo presso lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) competente. Pertanto le pratiche in formato cartaceo potranno essere presentate fino al 03/05/2017.

PERCHÈ NON RIESCO A PROCEDERE NELL'INSERIMENTO DELLA PRATICA IN MUTA ?

Il sistema informativo MUTA non consente di procedere nei seguenti casi:

- le risposte alle domande del format sono incomplete
- non vengono compilati tutti i campi corrispondenti a specifiche domande oppure le risposte presentano delle incoerenze tra di loro

Altre anomalie, finora non registrate, possono essere da imputare a problemi di sistema, nel caso contattare il numero verde per l'assistenza MUTA 800 070 090

QUALORA SI PRESENTI IN FORMATO CARTACEO, QUANTE COPIE DEL PROGETTO DEVONO ESSERE PRESENTATE ?

Devono essere presentate due copie complete e firmate, di cui una, dopo la registrazione al protocollo, verrà vidimata dall'ufficio e restituita al proponente.

COSA SI INTENDE PER RICEVUTA DI AVVENUTO DEPOSITO DI CUI ALL'ART. 7 DELLA l.r. 33/2015?

La ricevuta di avvenuto deposito coincide con il rilascio di numero e data di protocollo assegnati dallo sportello unico comunale al ritiro della pratica di cui all'art.6 della l.r.33/2015.